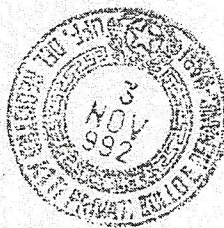


ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
DI PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BLE'

Il giorno 14 del mese di ottobre dell'anno
millenovecentonovantadue nella sede legale dell'associazione
costituenda "CROCE BLE", via LORENZO FREDELLA 15/E
di CANDELA(FG) si riuniscono
i soggetti comparenti per procedere alla costituzione della
suddetta associazione.

I comparenti sono i seguenti:

- 1) - MASSA MICHELE nato a CERIGNOLA il 27-06-63, domiciliato in
Via Lorenzo Fredella 15/e (c.f. MSSMHL63H27C514L) - autista.
- 2) - MASSA ANTONELLO nato a CERIGNOLA il 28-02-74, domiciliato in
Via Lorenzo Fredella 15/e (c.f. MSSNNL74B28C514D) - autista.
- 3) - CARDASCIO MARIA CARMEN nata a Sant'agata di Puglia(fg) il
31-05-71, domiciliata in Via Lorenzo Fredella 15/e
(c.f. CRDMCR71E71I193R) - casalinga.
- 4) - CARDASCIO ANNA nata a Sant'agata di Puglia (fg) il 02-05-74,
domiciliata in Via Lorenzo Fredella 15/e (c.f. CRDNNA74E2I193V) -
casalinga.
- 5) - CARDASCIO MICHELE nato a Sant'agata di Puglia (fg) il 01-05-
41, domiciliato in Largo S'andrea 3 (CRDMHL41E01I193I) - operaio



3 NOV. 1992
Fato a Bari, il 30/11/92
3065 vol. 1
IL DIRETTORE
(Dr. Santinella)
NTE

6) -MONOPOLI VINCENZA nata a CERIGNOLA il 24-02-34, domiciliata in Via Lorenzo Fredella 15/e (c.f.MNPVCN34B64C514U) - casalinga.

7) -PAPARUSSO PASQUALINA nata a Stornarella il 07-01-37 domiciliata in Largo Sant'andrea 3 (c.f.PPRPQL37A47I193G) - operaia.

8) -PAVESE GIOVANNI nato a CERIGNOLA 21-09-32, domiciliata in Via Cap.le Tarantino 11 (c.f.PVSGNN32P21C514K) - operaio.

9) -DI LEO GIUSEPPE nato a STORNARELLA il 30-01-60, domiciliato in Via Alfieri, 26 (c.f.DLIGPP0A30I963T) - muratore.

L'associazione si prefigge di perseguire il seguente scopo: realizzare l'interesse generale dei cittadini a fornire particolari servizi sanitari per interventi in opere di pubblica utilità e soccorso in collaborazione con le competenti autorità. Per questa ragione, i propri principi ispiratori sono quelli del movimento di volontariato organizzato nell'ambito dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenza, nonché quelli previsti dalla L.n. 266 del 11.8.91.

Detti comparenti, tutti cittadini italiani richiedono con il presente atto la costituzione dell'associazione che all'unanimità è denominata: "ASS.PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BLE'".

L'associazione non ha fine di lucro.

L'associazione è retta dallo statuto che, firmato dai comparenti, si allega al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

I componenti nominano protempore:

- a) Presidente Onorario il Sig. MASSA MICHELE;
- b) Vicepresidente il Sig. MASSA ANTONELLO;
- c) Tesoriere il Sig. CARDASCIO MARIA CARMEN;
- d) Segretario il Sig. CARDASCIO ANNA;

e) Componenti del Consiglio Direttivo i Sigg.:

CARDASCIO MICHELE	;
MONOPOLI VINCENZA	;
PAPARUSSO PASQUALINA	;
PAVESE GIOVANNI	;
DI LEO GIUSEPPE	;

I componenti quali eletti nella presente assemblea, accettano le rispettive cariche e, dichiarano che nei loro confronti non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza.

La presente viene sottoscritta da tutti i componenti firmano sul presente documento, facendo fede alle responsabilità attribuite alle cariche menzionate.

1) - PRESIDENTE

Massa Michele

2) - VICEPRESIDENTE

Massa Antonello

3) - TESORIERE

Cardascio Maria Carmen

4) - SEGRETARIO

Corrado Scio Anna

5) - I CONSIGLIERI

Corrado Michele

Monzelli Vincenza

Raparo Pasqualina

Pellegrini Anna

Di Leo Gina

S T A T U T O P.A. CROCE BLE'

art.1-E'costituita una associazione di Pubblica Assistenza denominata " CROCE BLE'" con sede in Candela alla VIA LORENZO FREDELLA 15/E.

La durata dell'associazione è illimitata nonchè il numero dei soci.

art.2- L'associazione CROCE BLE' si prefigge come scopo di realizzare l'interesse generale dei cittadini a fornire particolari servizi sanitari per interventi in opere di pubblica utilità e soccorso in collaborazione con le competenti autorità. Per questa ragione,i propri principi ispiratori sono quelli del movimento di volontariato organizzato nell'ambito dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenza,nonchè quelli previsti dalla legge n.266 del 11.8.91 .

art.3- L'associazione si rende disponibile per lo svolgimento delle seguenti tipologie di soccorso:

- a)Organizzazione del soccorso mediante autoambulanze ad ammalati e feriti;
- b)promuovere la raccolta del sangue;
- c)organizzare iniziative di protezione civile;
- d)organizzare servizi sociali e di assistenza,anche domiciliari,per il sostegno dei cittadini anziani,handicappati e,comunque,in condizioni anche di temporanea difficoltà;

art.4-L'associazione è apartitica, ed esclude in ogni caso scopo di lucro, si avvale delle prestazioni volontarie e gratuite dei soci aderenti, garantendo la partecipazione democratica degli aderenti.

art.5- I proventi sono costituiti da:

- a)-quote di iscrizione;
- b)-quote di ammissione;
- c)-Contributi e/o donazioni di associazioni, Enti, Privati;
- d)-Lasciti ed offerte;
- e)-Contributi e/o donazioni eventuali dello Stato e di Enti Pubblici;
- f)-Da qualunque altra entrata purchè non in contrasto con i fini statutari.

art.6- Il patrimonio è costituito da: beni mobili, immobili e valori per acquisto, lasciti, donazioni e contributi che per qualsiasi titolo pervengono all'associazione e dalle somme accantonate fino a quando non verranno erogate.

art.7- Il bilancio deve essere predisposto in maniera tale che possano risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

Il Bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere accompagnato dalla relazione di conformità contabile del Collegio dei revisori. Si considera approvato in prima convocazione con il voto favorevole della metà più uno dei presenti ed in seconda convocazione il quorum è sempre valido qualunque sia il numero dei presenti.

art.8- Si considerano soci tutti i soggetti che, per operare all'interno dell'associazione debbano accettare lo Statuto ed i deliberati dell'assemblea e manifestare la completa intenzione di aderire all'associazione mediante un'istanza al Consiglio Direttivo che, dovrà verificare l'esistenza di particolari doti morali del soggetto richiedente.

Il Consiglio Direttivo, trascorsi trenta giorni dalla domanda, e constatato le doti morali del soggetto lo accetta e ne riconosce l'appartenenza all'associazione.

art.9- i soci si distinguono in:

- soci fondatori: rappresentati dai soci che hanno dato origine all'associazione;
- soci ordinari: sono rappresentati da tutti coloro che ne facciano richiesta e che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e di provata moralità;
- soci juniores: sono rappresentati dai minorenni che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età, la cui domanda di ammissione deve avere la firma di avallo dei genitori che esercitano la potestà o del tutore in caso di minore soggetto a tutela. Tali soggetti ricoprono il ruolo di allievi.

art.10- I soci sostenitori possono far parte dell'associazione e si identificano in persone che, credendo nella validità degli intenti dell'associazione vogliono concretamente contribuire con lasciti, donazioni ed offerte annuali non inferiori a quanto versato dai soci ordinari;

art.11- I soci onorari saranno riconosciuti dall'associazione coloro che con la loro opera meritevole concorreranno alla crescita dell'associazione;

art.12- I soci sostenitori e i soci onorari avranno parità di diritti e doveri con i soci fondatori e ordinari;

art.13- I diritti dei soci sono i seguenti:

- partecipare alla vita dell'associazione eleggere le cariche sociali;
- presentare agli organi direttivi proposte che siano in conformità ai programmi dell'Associazione;

art.14- I doveri dei soci sono i seguenti:

- accettare quanto è disposto dalle norme dello Statuto e le deliberazioni prese dagli organi direttivi
- non compiere atti che possano danneggiare l'immagine dell'associazione;

art.15- la quota sociale di ogni singolo socio scade in coincidenza della chiusura dell'anno finanziario dell'associazione ed il rinnovo va inteso con inizio dal nuovo anno finanziario;

art.16- La qualità di socio si perde per dimissioni,decadenza,espulsione e per decesso,oltre che nei casi previsti dalla legge;inoltre per aver perduto i requisiti previsti per l'ammissione o per non trovarsi più nella condizione di concorrere a partecipare al fine morale che si prefigge l'associazione o per non essere in regola con la quota associativa.La comunicazione avverrà a mezzo raccomandata A.R.;

art.17- L'associazione P.A.CROCE BLE' può aderire ad Enti, Associazioni,Organizzazioni,Istituzioni sia nazionali che Internazionli che si prefiggano gli stessi scopi a seguito di parere favorevole del Consiglio Direttivo;

art.18- Gli organi della Associazione sono:

- a- L'assemblea dei soci;
- b- Il Consiglio direttivo;
- c- Il presidente;
- d- Il Consiglio dei Sindaci Revisori;
- e- Il collegio dei Probiviri;
- f- il tesoriere;
- g- il segretario;

art.19-L'assemblea dei soci si riunisce una volta all'anno entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti da non meno di tre mesi.

L'assemblea deve essere convocata anche a scopo consultivo, per la verifica dell'attuazione dei programmi associativi.

Delle riunioni dell'assemblea deve essere redatto un verbale a cura del segretario e sotto la piena responsabilità del Presidente il verbale deve essere trascritto su un apposito libro; il verbale delle assemblee. Le riunioni dell'assemblea sono valide in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli associati aventi diritto al voto e decide a maggioranza del 50%+1; in seconda convocazione l'assemblea è valida con qualsiasi numero dei soci aventi diritto al voto e decide a maggioranza dei presenti. Nell'assemblea non sono ammesse deleghe per farsi rappresentare.

art.20- Le convocazioni devono essere fatte a mezzo raccomandata o a mano venti giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione; per la seconda sarà fissata a distanza di un'ora dalla prima nella stessa giornata.

art.21- L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e della seconda convocazione. La partecipazione all'assemblea è riconosciuta a coloro i quali siano iscritti da almeno tre mesi. Le riunioni dell'assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale-.

art.22-I compiti dell'assemblea sono:

- Approvare il bilancio consuntivo dell'anno e quello preventivo
- Approvare la relazione del Consiglio direttivo;
- Approvare l'ammontare della quota associativa e determinare i termini ultimo per il loro versamento;
- Eleggere il Consiglio direttivo scegliendo i componenti fra gli aderenti all'Associazione;
- Eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori;
- Approvare le modifiche allo Statuto;
- Approvare la relazione del Consiglio direttivo;
- Deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

art.23-Il Consiglio Direttivo è composto da 5 componenti.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere, gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione; l'avviso deve essere esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del Consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali.

art.24- I compiti del Consiglio direttivo sono:

- Procedere alla redazione del Bilancio;
- Predisporre le proposte da presentare all'assemblea;
- Eseguire i deliberati dell'assemblea;
- Adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'associazione;
- Stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obbiettivi associativi;
- Aderire ad organizzazioni locali e nazionali di volontariato in attuazione dei fini e degli obbiettivi del presente Statuto;
- Adottare i provvedimenti necessari nei confronti dei soci che hanno perso tale qualità;
- Assumere il personale dipendente o stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto.

art.25-Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando partecipano la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese con voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o cariche sociali; per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l'assemblea dei soci.

art.26- Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'assemblea elegge il presidente, il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, il Segretario ed il tesoriere.

art.27-Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione,può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'associazione.

Il presidente sottoscrivere tutti gli atti e contratti stipulati dall'associazione.Egli convoca l'Assemblea e presiede il Consiglio Direttivo.Al presidente spetta il compito di prendere qualsiasi decisione necessaria al miglior funzionamento dell'Associazione;inoltre,può delegare uno o più consiglieri in affari speciali di sua competenza.

In caso di prolungata assenza del Presidente o di impedimenti permanenti,questi, è sostituito dal vicepresidente in tutte le mansioni e le facoltà suddette.

art.28- Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi più due supplenti. Dura in carica tre anni ed i componenti che, possono essere scelti fra i non soci,sono rieleggibili.Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'assemblea il collegio dei revisori dei conti elegge nel proprio seno il Presidente.

art.29-Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti:

- Verifica trimestralmente la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'associazione;
- Verifica il Bilancio consuntivo,predisposto dal Consiglio direttivo ed esprime il parere tecnico su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

art.30- Le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono riportate sul verbale e trascritte in apposito libro.

art.31- Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere scelti fra i non soci, sono rieleggibili. Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'assemblea, il Collegio dei probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.

art.32-Il collegio dei Probiviri, decide con giudizio insindacabile sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo.

Delle riunioni redige un verbale da annotare su un apposito libro.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del presidente dell'Associazione.

art.33-Il segretario dell'associazione assiste alle riunioni del Consiglio direttivo, compila e redige i verbali, cura l'ordinaria amministrazione dell'associazione e sottoscrive i documenti contabili unitamente al Presidente .

Il segretario è tenuto alla conservazione dei documenti, cura le iscrizioni e le cancellazioni regolarmente deliberate dal Consiglio Direttivo.

art.34-Il Tesoriere cura l'amministrazione della cassa, le riscossioni, i pagamenti ed è custode del denaro e delle proprietà dell'associazione.

Esegue qualsiasi pagamento su mandato firmato dal Presidente dell'associazione.

E' compito del tesoriere tenere l'inventario aggiornato del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'associazione.

art.35- Le cariche sociali sono elettive e gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.

art.36-In caso di scioglimento dell'Associazione è necessario il voto unanime degli associati fondatori ed il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Il patrimonio dell'associazione sarà devoluto ad altre organizzazioni che praticano iniziative analoghe e rispondenti alla l.266 11-8-91 da organizzare sul territorio in cui l'Ass. stessa è ubicata.

art.37- Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le leggi dello stato in materia ed in particolare la l.266 del 11-8-91.